



“CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA”

SASSARI giovedì 11 maggio 2017

Sala Aeroporto Costa Smeralda

Ruolo del RUP nella Direttiva Cantieri

I Sessione dalle ore 9,00 alle ore 13,00

relatore dott. ing. *Giovanni Tolu*

IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO E ITALIANO

La "Direttiva cantieri" - **92/57/CEE** - è la normativa europea che riguarda la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei "cantieri temporanei e mobili" ed è stata recepita dallo stato italiano con la normativa sulla sicurezza dei cantieri a partire dal D.Lgs. 494/96 successivamente modificato dal D.Lgs 528/99 e sostituito dal Testo unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/08.

La norma europea ha l'obiettivo di organizzare le attività del cantiere per ridurre i rischi di infortuni sul lavoro, partendo dal presupposto che la sicurezza si possa progettare a monte, prevedendo i rischi presenti e le relative misure di prevenzione da applicarsi in quel determinato cantiere.

LE FIGURE RESPONSABILI SECONDO LA DIRETTIVA 92/57/CEE

Le figure responsabili in cantiere individuate dalla direttiva sono:

- **Committente;**
- **Responsabile dei lavori;**
- **Coordinatore per la progettazione;**
- **Coordinatore per l'esecuzione;**
- **Datore di lavoro per la ditta appaltatrice;**
- **Il lavoratore autonomo.**

Vi sono altre figure che hanno un ruolo concorrente nella gestione della sicurezza e la salute dei lavoratori in cantiere che sono il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Servizio protezione e prevenzione delle ditte appaltatrici (RSPP) il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il Medico Competente delle imprese esecutrici.

L'EVOLUZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA

Sulla Gazzetta ufficiale n. 223 del 23 Settembre 1996, è stato pubblicato il **D.Lgs. n. 494 del 14 Agosto 1996 in attuazione della Direttiva 92/57/CEE** concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute dei lavoratori da attuare nei cantieri temporanei e mobili. La data di entrata in vigore del Decreto è stata fissata dopo sei mesi dalla sua pubblicazione e quindi per il 24 Marzo 1997. In una successiva circolare (n. 41/97), il Ministero ha chiarito che la norma si applica per tutti i lavori nei quali sia stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva successivamente al 24/3/97.

Il D.Lgs. 494/96 rientra nel filone di recepimento delle numerose direttive comunitarie in materia di sicurezza, iniziato con il D.Lgs. 626/94, proseguito con il D.P.R. 459/96 (Direttiva Macchine), con il D.Lgs. 493/96 (Segnaletica di Sicurezza), e terminato con il D.Lgs. 645/96 (Lavoratrici Madri).


Si tratta certamente di un tassello fondamentale, considerando l'elevato numero di infortuni che si registrano nell'ambito dei cantieri edili.

Il campo di applicazione del Decreto, in linea con la direttiva europea, era generalmente quello di tutti i lavori di genio civile, specificatamente indicati nell'allegato I del decreto stesso.

Le novità introdotte al tempo e tutt'oggi attuali sono certamente di ampia portata, visto che per la prima volta si è parlato di una responsabilizzazione penale del Committente dei lavori, individuato come colui per conto del quale vengono eseguite le opere stesse. Sono inoltre state individuate una serie di nuove figure professionali, per le quali sono previsti specifici compiti e relative responsabilità.

Il Committente in prima persona o tramite un Responsabile dei Lavori specificatamente designato, è tenuto svolgere alcune funzioni e, tra l'altro, a designare le figure del Coordinatore della sicurezza per la progettazione e del Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, nei casi previsti dal Decreto.

Attori e Scenari



-

-

- Cantieri temporanei e mobili nell'ambito dei **Lavori Pubblici**
- Cantieri temporanei e mobili nell'ambito dei **Lavori Privati**

Evoluzione normativa

IL COLLEGAMENTO E LA CHIAVE DI LETTURA DEI COMPITI DEL RUP NELLA DIRETTIVA CANTIERI E' RAPPRESENTATO DALLE NORME SUI LAVORI PUBBLICI CHE SI SONO SUCCEDEUTE ED EVOLUTE NEGLI ULTIMI 25-30 ANNI.

- con la **Legge n° 241/90 nasce** il **Responsabile del Procedimento (RdP)** per tutti i procedimenti della Pubblica Amministrazione
- con la **Legge n° 109/94** viene riordinata la norma sui LL.PP. e **nasce** (art. 7 comma 3°) il **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**.
- il **D.lgs. n° 626/94** e il **D.lgs. n° 494/96 riordinano** la norma sulla sicurezza
- il **D.P.R. n° 554/99** (art. 8 commi 2° e 3°) definisce le **competenze** del **RUP**. Il **RUP** coincide con il **Responsabile dei Lavori** se il committente (dirigente) delega le funzioni
- il **D.lgs. n° 163/06** e il **D.P.R. n° 207/10** sostituiscono rispettivamente la L. n° 109/94 e il D.P.R. n° 554/99
- il **D.lgs. n° 81/08** sostituisce il D.lgs. n° 626/94 e il D.lgs. n° 494/96
- il **D.lgs. n° 50/16** sostituisce il D.lgs. n° 163/06. Viene abrogato parzialmente il D.P.R. n° 207/10 che viene sostituito, in parte, dalle **Linee guida adottate dall'ANAC**

Il RUP nei LL.PP. (ma non nei Lavori Privati)

Lavori PRIVATI

Non è prevista la figura del RUP

Il Responsabile dei lavori può essere incaricato dal Committente

È obbligatorio nominare il **RUP**

Il Responsabile dei lavori coincide con il **RUP**

Il vigente quadro normativo

Attualmente la materia è regolamentata da:

- la **Legge n° 241/90** (*Norma sul procedimento amministrativo*)
- il **D.lgs. n° 81/08** (*T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro*)
- il **D.lgs. n° 50/16** (*Codice dei contratti pubblici*)
- il **D.P.R. n° 207/10** per le parti non abrogate (*Regolamento*)
- le **Linee guida n° 3 ANAC** (*Nomina, ruolo e compiti del RUP*)

Nota Bene: Il D.lgs. n° 163/06 si applica ancora per i ***lavori in corso!***

I protagonisti dell'art. 89 del D.lgs. n° 81/08

L'art. 89 del vigente D.lgs. n° 81/08 definisce per tutti i lavori:

- il **Committente** è il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua esecuzione;
- il **Responsabile dei lavori** è il soggetto che può essere **incaricato** dal Committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal decreto.

Lo stesso articolo, **per i Lavori Pubblici** prevede:

- il **Committente** è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto (dirigente in quanto soggetto preposto alle attività gestionali);
- il **Responsabile dei lavori** è il **Responsabile del procedimento**.

**L'articolo 89 indica perentoriamente che
Responsabile dei Lavori e RUP coincidono!**

Ulteriori appunti del D.lgs. n° 81/08

Il vigente D.lgs. n° 81/08, sempre **in ambito di LL.PP.** prescrive:

- **art. 90, comma 1** - Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'[articolo 15](#), in particolare:
 - a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
 - b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
- **art. 90, comma 1-bis** - Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 ossia l'osservanza delle misure e dei principi generali di tutela durante la progettazione dell'opera *“avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al **Responsabile del procedimento** e al progettista”*;

art. 100, comma 6-bis - il **Committente** (o il **Responsabile dei lavori** qualora nominato) di regola deve assicurare che l'impresa affidataria corrisponda i compensi per gli oneri della sicurezza senza operare ribassi al **subappaltatore**. Il **Committente** deve controllare che i dirigenti ed i preposti della ditta siano in possesso di adeguata formazione. L'articolo precisa che *"Nel campo di applicazione del D.lgs. n° 163/06 ... si applica l' art. 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo secondo cui **L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso**"*;

- **art. 101** – prescrive l'obbligo del **Committente** (o del **Responsabile dei lavori**) di trasmettere il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori, precisa che: *"In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto"*.

Prescrizioni del D.lgs. n° 163/06 e del D.P.R. n° 207/10 prima dell'entrata in scena del D.lgs. n° 50/2016

L'abrogato **Codice**, all'art. 10, prescriveva che il **RUP** assumesse tutti i compiti non specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti, rafforzando quindi i contenuti della previgente legge “Merloni”.

Il **D.P.R. n° 207/10** ha *aumentato* i compiti del **RUP** anche per quanto attiene la sicurezza dei cantieri e, in particolare, al ruolo del **Responsabile dei lavori**.

Il collegamento tra **Regolamento** e vecchio **Codice** è da ricercarsi nell'art. 10, comma 4° del D.lgs. n° 163/06 che affermava: “Il regolamento individua gli *eventuali* altri compiti del **RUP**, coordinando con essi i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti”.

Il termine *eventuali* comportava che nel **Regolamento** potevano essere previste altre competenze del **RUP**, rispetto a quelle elencate nel **Codice**, da coordinarsi con le norme in tema di sicurezza.

Prescrizioni del D.P.R. n° 207/10 prima dell'entrata in scena del D.lgs. n° 50/2016

Il D.P.R. n° 207/10 ha **aumentato** i compiti del **RUP** anche per quanto attiene la sicurezza dei cantieri:

- **art. 9, comma 2** - recita: *“Il **RUP** provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, **alla sicurezza e alla salute dei lavoratori** ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia”.*
- **art. 10, comma 1** – il **RUP** **assorbe** i compiti del **Responsabile dei lavori**:
 - *n) **adotta gli atti di competenza** a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del **coordinatore per l'esecuzione dei lavori** sentito il direttore dei lavori; (...)*
 - *u) **trasmette agli organi competenti** della amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, **la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori** di sospensione, allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto; (...).*
- **art. 10, comma 2** - Il **RUP** **assume** il ruolo di **Responsabile dei lavori**, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
- **art. 10, comma 3** - Il **RUP** quale **Responsabile dei lavori**, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, c. 2, 99, c. 1, e 101, c. 1, del D.lgs. n° 81/08:
 - *a) **richiede la nomina del coordinatore** per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;*
 - *b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione, a **verificare che l'esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.*** (...).

Nota sull'art. 10, comma 3° del D.P.R. n° 207/10 prima dell'entrata in scena del D.lgs. n° 50/2016

Dall'art. 10, comma 3°, del D.P.R. n° 207/10 ne discende che il **RUP**, oltre ad assolvere ai compiti previsti dalle lett. a) e b) (**richiesta nomina coordinatori per la sicurezza e verifica del subappalto**), assuma le **responsabilità** previste dal D.lgs. n° 81/08:

- **Art. 90** - relative gli **obblighi** previsti per il **Committente** o per il **Responsabile dei lavori**;
- **Art. 93, comma 2°** - relative all'obbligo di controllare l'operato del **Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori**;
- **Art. 99, comma 1°**: l'invio della **notifica preliminare** all'Azienda Sanitaria e alla Direzione Provinciale del Lavoro;
- **Art. 101, comma 1°** - la trasmissione a tutte le imprese del **Piano di Sicurezza e Coordinamento**.

Considerazioni sulle figure del RUP e del Responsabile dei Lavori prima del D.lgs. n° 50/2016

Dalla lettura del D.lgs. 81/08 (art. 89), del D.lgs. 163/06 (art. 10) e del D.P.R. 207/10 (art. 10) appare evidente che:

- il **RUP** è titolare, per diretta previsione normativa, di tutte le funzioni e responsabilità proprie del **Responsabile dei lavori** *“a prescindere anche da atti formali di individuazione dei singoli soggetti gravati dall’obbligo di garanzia”* (Cassazione, Sez. IV pen., 27.09.10, n. 34804);
- Il **RUP** non assume il ruolo di **Responsabile dei lavori** solo in presenza di un’espressa e diversa manifestazione di volontà del soggetto che rappresenta il **Committente** (dirigente competente).

Lavori eseguiti nelle sedi dell'Amministrazione

Qualora l'Amministrazione esegua dei **lavori nelle proprie sedi** la P.A. assume il ruolo sia di **Committente** che di **Datore di Lavoro** (ruolo normalmente svolto dal responsabile dell'impresa esecutrice nel caso di cantieri temporanei e mobili)

In tal caso il D.lgs. 81/08, all'**art. 26**, prevede un regime speciale per la P.A.:

- **Comma 3°** - il **D.U.V.R.I.** è **redatto**, ai fini dell'affidamento del contratto, **dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa** relativo alla gestione dello specifico appalto (dirigente).
- **Comma 7°** - per quanto non diversamente disposto dal D.lgs. n° 163/06 trovano applicazione, in materia di appalti pubblici, le disposizioni del D.lgs. n° 81/08.

Il D.lgs. n° 81/08 prevede la preminenza del D.lgs. n° 163/06 rispetto allo stesso Testo unico sulla sicurezza che si applica, dunque, solo in via residuale.

Confronto tra Lavori eseguiti nelle sedi dell'Amministrazione e Opere Pubbliche

Per i **lavori eseguiti nelle sedi istituzionali** della P.A.:

- il **Datore di lavoro coincide con il Committente** (dirigente della P.A.) e deve prevenire i rischi da interferenza che si possono generare per la presenza di ditte appaltatrici durante l'attività lavorativa dell'Ente pubblico.

Per i **Cantieri mobili e temporanei nell'ambito dei LL.PP.:**

- il **Datore di lavoro è l'Imprenditore affidatario dell'appalto** al quale la legge attribuisce la facoltà di delegare alcuni compiti e responsabilità.

Sintesi della norma previgente al D.lgs. n° 50/16

- l'art. 10 del D.lgs. n° 163/06 - obbliga la P.A. a nominare un **RUP** per ogni singolo intervento. Tale figura non è prevista nell'ambito dei lavori privati;
- l'art. 89, comma 1, lett. c) del D.lgs. n° 81/08 - per la realizzazione di OO.PP. il **RUP** assume il ruolo di **Responsabile dei lavori** nei cantieri temporanei e mobili;
- l'art. 10 del D.P.R. n° 207/10 - attribuisce espressamente e direttamente al **RUP** le competenze proprie del **Responsabile dei lavori** che ne assume il ruolo.

La P.A. non può modificare i compiti del **RUP** quale **Responsabile dei lavori**, con le sole eccezioni delle due fattispecie previste dal comma 3, lettere a) e b) riguardanti la richiesta nomina coordinatori per la sicurezza e la verifica del subappalto che possono non essere di competenza del RUP. Tali eccezioni devono essere previste nell'atto di nomina del **RUP**.

Nomina del RUP precedente al D.lgs. n° 50/2016

- L'incarico di **RUP** deve essere formalizzato e il dipendente, nella misura in cui esso rientri tra le mansioni attribuite alla qualifica di inquadramento, non può rifiutarlo.
- i dirigenti ed i preposti sono da considerare, per il fatto stesso di essere inquadrati come tali, destinatari in proprio della osservanza dei precetti antinfortunistici, indipendente dal conferimento di una delega *ad hoc*.
- La Cassazione ha affermato che il **dirigente è garante per la sicurezza** nell'ambito della sfera di responsabilità gestionale attribuitagli, **indipendentemente da una delega del datore di lavoro** e anche in caso in assenza di specifici poteri di spesa (in tal caso la responsabilità viene meno in caso di tempestiva e opportuna segnalazione all'organo competente del potere di spesa).

Cosa è Cambiato con il D.lgs. n° 50/2016

- Il D.lgs. n° 163/06 è stato **totalmente abrogato**.
- Il D.P.R. n° 207/10 è stato **parzialmente abrogato** e, in particolare, gli artt. 9 e 10.
- Il D.lgs. n° 81/08 non ha subito modifiche formali.
- Le previsioni dell'art. 10 del vecchio Codice sono riprodotte nell'art. 31 del D.lgs. n° 50/16.
- Le prescrizioni degli artt. 9 e 10 del vecchio **Regolamento** sono state riscritte nei p.ti 3.1 e 6 delle Linee Guida n° 3.

Ruolo e funzioni del RUP - art. 31 del D.lgs. n° 50/2016

Il ruolo e le funzioni del **RUP** sono definite nell'**art. 31 del nuovo Codice**:

- **comma 1** – è prevista l'individuazione **obbligatoria del RUP in fase di programmazione ovvero all'avvio delle attività non programmate**. L'ufficio di **RUP** non può essere rifiutato;
- **comma 3** – il **RUP**, ai sensi della L. n° 241/90, **svolge tutti i compiti previsti dal Codice che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti**;
- **comma 5** – l'**ANAC** definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui **compiti specifici del RUP**.

Tale articolo sostituisce l'art. 10 del previgente Codice, discostandosi nel fatto che **la specificazione delle competenze è rimessa alle Linee Guida dell'ANAC** e non al Regolamento.

Le **Linee Guida n° 3 “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”**, approvate dal Consiglio ANAC con deliberazione n° 1096 del 26.10.16, danno attuazione al 5° comma dell'art. 31 del nuovo Codice.

Prescrizioni delle Linee Guida ANAC n° 3

Come per il D.P.R. n° 207/10, anche le Linee Guida n° 3 hanno provveduto ad **aumentare** i compiti del **RUP** anche per quanto attiene la sicurezza dei cantieri:

- **P.to 3.1** – il **RUP** “... **provvede a creare le condizioni** affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, **alla sicurezza e alla salute dei lavoratori** ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia”.
- **P.to 6** – il **RUP assorbe** i compiti del **Responsabile dei lavori** e ne assume il ruolo:
 - b) *provvede ... a verificare che l'esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso*
 - c) *adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori ...*

- d) *svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del D.lgs. n° 81/08 (Datore di lavoro - Committente), i compiti ivi previsti “..... elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi.....” qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento.*

Continua... Prescrizioni delle Linee Guida ANAC n° 3

- **P.to 6** – il **RUP assorbe** i compiti del **Responsabile dei lavori** e ne assume il ruolo:
 - e) *assume il ruolo di responsabile dei lavori Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del D.lgs. n° 81/08 **richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza** in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;*
 - f) *prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del D.lgs. n° 81/08;*
 - g) *trasmette agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto.*

Il p.to 6 riassume i contenuti dell'art. 10 del D.P.R. n° 207/2010!!!

Dall'art. 10, comma 3° del D.P.R. n° 207/10 al p.to 6 delle Linee Guida ANAC n° 3

I contenuti del 3° comma dell'art. 10 del D.P.R. n° 207/10 sono “transitati” nel p.to 6, lett. b) ed e) delle Linee Guida.

Quindi il **RUP** continua ad assolvere ai compiti relativi alla **richiesta della nomina dei coordinatori per la sicurezza** (lett. e) e alla **verifica del subappalto** (lett. b). Continua anche ad assumere le **responsabilità** previste dal D.lgs. n° 81/08 (lett. e):

- **Art. 90 D.Lgs. 81/08** - relativo agli **obblighi** previsti per il **Committente** o per il **Responsabile dei lavori**

- **Art. 93, comma 2° D.Lgs. 81/08** - relative all'obbligo di controllare l'operato del **Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori**;
- **Art. 99, comma 1° D.Lgs. 81/08**: l'invio della **notifica preliminare** all'Azienda Sanitaria e alla Direzione Provinciale del Lavoro;
- **Art. 101, comma 1° D.Lgs. 81/08** - la trasmissione a tutte le imprese del **Piano di Sicurezza e Coordinamento**.

Considerazioni sulle figure del RUP e del Responsabile dei Lavori con la comparsa del D.lgs. n° 50/2016

Dalla lettura del D.lgs. 81/08 (art. 89), del D.lgs. 50/16 (art. 31) e delle Linee Guida n° 3 (p.to 3.1 e p.to 6) appare evidente che:

- il **RUP** è titolare, per diretta previsione normativa, di tutte le funzioni e responsabilità proprie del **Responsabile dei lavori** (previsto dall'art. 90 del d.lgs. n° 81/08 e ribadito dal p.to 6, lett. e) delle Linee guida n° 3).

Lavori eseguiti nelle sedi dell'Amministrazione

La P.A. assume il doppio ruolo di **Committente** e di **Datore di Lavoro**

Continua a trovare applicazione il regime speciale dell'**art. 26** del D.lgs. 81/08:

- **Comma 3°** - il **D.U.V.R.I.** è **redatto**, ai fini dell'affidamento del contratto, **dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa** relativo alla gestione dello specifico appalto (dirigente).
- **Comma 7°** - per quanto non diversamente disposto dal D.lgs. n° 163/06 trovano applicazione, in materia di appalti pubblici, le disposizioni del D.lgs. n° 81/08.

Il D.lgs. n° 81/08 prevede la preminenza del D.lgs. n° 163/06 rispetto allo stesso Testo unico sulla sicurezza che si applica, dunque, solo in via residuale.


Appare evidente che oggi debba intendersi **D.lgs. n° 50/2016!!!**

Nulla è cambiato!!!

Sintesi della norma vigente

- **l'art. 31 del D.lgs. 50/16 - obbliga la P.A. a nominare un RUP** per ogni singolo intervento già in fase di programmazione e comunque prima dell'avvio dell'intervento stesso. Tale figura non è prevista nell'ambito dei lavori privati (ha sostituito l'art. 10 del D.lgs. n° 163/06)
- **l'art. 89, comma 1, lett. c) del D.lgs. n° 81/08 - per la realizzazione di OO.PP. il RUP assume il ruolo di Responsabile dei lavori** nei cantieri temporanei e mobili
- **I p.ti 3.1 e 6 delle Linee Guida n° 3 – attribuiscono al RUP le competenze proprie del Responsabile dei lavori** che ne assume il ruolo. **La P.A. non può modificare i compiti del RUP quale Responsabile dei lavori, con le sole eccezioni delle due fattispecie previste dalle lett. b) ed e) del p.to 6 riguardanti la richiesta nomina coordinatori per la sicurezza e la verifica del subappalto. Tali eccezioni devono essere previste nell'atto di nomina del RUP** (sostituiscono l'art. 10 del D.P.R. n° 207/10)

Cambia la norma, ma non i compiti del RUP!!!





“CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA”

SASSARI giovedì 11 maggio 2017

Sala Conferenze Camera di Commercio – Via Roma, 74

Ruolo del RUP nella Direttiva Cantieri

Grazie per l'attenzione

relatore dott. ing. *Giovanni Tolu*